





Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.  
Al Presidente C.N.A.P.P.C.  
Giuseppe Cappochin  
Al Presidente del Dipartimento Interni  
Franco Frison  
Ai Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Roma 22 luglio 2016.**

In vista della prossima Conferenza Nazionale in programma venerdì 22 luglio, si trasmettono, in allegato, i documenti in discussione, elaborati dai gruppi di lavoro Deontologia e Formazione e dal Consiglio Nazionale.

Come anticipato, la Conferenza sarà trasmessa in streaming e la visione sarà possibile all'indirizzo: <http://www.awn.it/live>, utilizzando le seguenti credenziali:

Username: *conferenza* - Password: 2207

Si invia, inoltre, resoconto della Delegazione Consultiva tenutasi il 7 luglio u.s., nonché documento contenente gli emendamenti per il Codice appalti dei Beni Culturali, consegnato durante i lavori dalla Delegazione stessa.

Infine, si coglie l'occasione per inviare elenco aggiornato (non definitivo) dei partecipanti ai Tavoli e ai Gruppi di lavoro.

Con i migliori saluti.

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo

Paola Gigli

Sergio Togni

Allegati:

- Documenti Deontologia e Formazione
- Resoconto Delegazione Consultiva 7 luglio 2016
- Emendamenti codice appalti BB.CC
- Elenco aggiornato partecipanti ai Tavoli e Gruppi di Lavoro

# DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE

## GRUPPI DI LAVORO

---

19 luglio 2016

### 1. Premessa

In seguito all'attività svolta dai Gruppi di lavoro "Deontologia" e "Formazione" e dal Consiglio Nazionale, sulla base dei programmi dei Dipartimenti condivisi dalla Conferenza degli Ordini il 20 maggio 2016 e dei principi generali forniti dal Tavolo di Lavoro "Sistema ordinistico" del 8 giugno, è stato definito il seguente documento, anche alla luce dei contributi emersi nella riunione della Delegazione Consultiva a Base Regionale del 7 luglio.

Di seguito sono riassunti i principi e le decisioni da sottoporre alla discussione nella prossima Conferenza degli Ordini del 22 luglio p.v. cui seguirà la definitiva approvazione e l'attuazione delle azioni conseguenti da parte del Consiglio Nazionale.

Il rispetto degli obblighi formativi è ritenuto di fondamentale importanza per:

- il messaggio da veicolare alla società civile sulla affidabilità del sistema professionale,
- l'effetto di coesione sul tessuto professionale,
- garantire la competitività sul mercato del sistema professionale,
- elevare la qualità delle prestazioni professionali
- garantire alla società civile un metodo di individuazione e valutazione degli architetti sulla base delle competenze specifiche.

### 2. Sui principi generali

In vista della scadenza del primo triennio sperimentale di formazione professionale obbligatoria per gli iscritti agli Ordini, è emersa l'esigenza di:

- a) una **necessaria strategia di comunicazione/informazione** da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e da questi ultimi agli iscritti:
  - sull'approssimarsi della scadenza di fine anno e sul suo rispetto;
  - sulla volontà di non introdurre sanatorie o ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del 1° triennio (art. 8 linee guida);
  - sulla verifica triennale e non annuale per il raggiungimento dei 60 CFP per il primo triennio;
  - sulla obbligatorietà che siano comunque maturati i 12 CFP nelle materie Deontologiche e Ordinamentali indipendentemente dall'entità complessiva dei CFP acquisiti;
  - sulla obbligatorietà di acquisire i CFP per tutti gli iscritti all'Albo indipendentemente dal loro status (libero professionista esercente la libera professione o meno, dipendente pubblico, dipendente privato, docente, etc.) fatte salvo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sulla formazione e gli esoneri previsti dall'art. 7 delle Linee Guida;
  - sulla comunicazione ai Consigli di disciplina della inadempienza deontologia in materia di formazione a far data dal 1 luglio 2017.

- b) una fondamentale **gradualità e uniformità nella applicazione della sanzione** da parte dei diversi Consigli di disciplina, sulla base di un quadro di riferimento normativo comune,
- c) l'introduzione di una **semplificazione delle procedure**, per le mancanze disciplinari connesse alla formazione, anche attraverso la valutazione di automatismi d'ufficio, fatto comunque salvo il principio irrinunciabile del diritto alla difesa da parte dell'iscritto,
- d) la necessità di **acquisire nel triennio successivo i CFP non effettuati**, nel triennio sperimentale o in quelli a regime, indipendentemente dalla sanzione disciplinare comminata,
- e) considerare la recidività nel mancato rispetto dell'aggiornamento professionale come una aggravante, nei trienni a regime
- f) l'opportunità di studiare forme di **premieria** per chi rispetta gli adempimenti formativi,
- g) predisposizione di una **modulistica unificata** per gli Ordini (es. autocertificazioni, facsimile comunicazione a fine triennio, etc.),
- h) ricercare condivisione sugli aspetti formativi e deontologici con le altre categorie professionali della Rete delle Professioni Tecniche.

Tali principi devono sostanziarsi nelle seguenti modifiche:

- dell'**art. 9 del Codice deontologico** (CNA - Conferenza degli ordini)
- delle **Linee Guida** (CNA - Conferenza degli ordini)
- del **Regolamento sulla formazione** (CNA - Conferenza degli ordini – Ministero di Giustizia)

E' ribadita la necessità di un approfondimento sullo strumento giuridico per l'introduzione delle procedure deontologiche semplificate per mancanze formative (es. prevedere, oltre alla modifica del Regolamento, anche la modifica D.P.R. n. 137/2012 o altro provvedimento).

La revisione più organica del Codice Deontologico è demandata ad una seconda fase.

### **3. Sulle modifiche al Regolamento sulla Formazione**

In merito alle modifiche al Regolamento considerato che:

- eventuali modifiche del Regolamento richiedono l'approvazione del Ministero e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia;
- l'iter approvativo dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2016 per consentire di iniziare il secondo triennio con le nuove norme;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un confronto con le altre categorie dell'area tecnica per arrivare ad un regolamento il più possibile omogeneo sulla formazione e per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari;

si ritiene opportuno proporre al Ministero una revisione del testo vigente limitata ai soli aspetti funzionali all'attuazione dei seguenti obiettivi:

- mantenere 60 CFP da acquisire nel triennio, anche a regime;
- definire una procedura disciplinare semplificata per il mancato adempimento formativo;

- semplificare la gestione e l'organizzazione dell'attività formativa definendo puntualmente ruoli e competenze del CNAPPC e degli Ordini territoriali;

Le principali modifiche al Regolamento proposte riguardano:

- a) l'aggiornamento dei compiti e delle attività del CNAPPC e degli ordini territoriali: (modifica art. 2 comma 2-3 del Regolamento)
- b) la conferma della possibilità di esonero nei casi previsti dalle Linee guida (modifica art. 2 del Regolamento)
- c) la definizione di una procedura disciplinare semplificata nei limiti delle possibilità consentite dal Regolamento (art. 4 del Regolamento)
- d) la conferma del limite minimo dei 60 CFP anche per i trienni "a regime" (modifica art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 del Regolamento)
- e) l'abolizione dei minimi annuali da rispettare (10 CFP e 4 CFP obbligatori in deontologia e ordinamento professionale) e la verifica dell'adempimento dell'obbligo su base triennale in modo da semplificare le modalità di controllo (modifica art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 del Regolamento);
- f) estendere a 60 giorni il termine dell'istruttoria per gli enti terzi (modifica art. 8 comma 1 del regolamento).

#### **4. Sulle modifiche alle Linee Guida sulla formazione**

Si ricorda che, in base all'art. 9 comma 6 del Regolamento, il CNAPPC ha la facoltà di emanare autonomamente linee guida, senza confronti formali col Ministero della Giustizia, per chiarire e specificare i seguenti aspetti:

- classificazione delle materie che possono avere valenza formativa,
- attività che possono avere valenza formativa,
- articolazione dei percorsi formativi,
- modalità operative per la gestione dei crediti formativi
- criteri relativi alle possibilità di esonero.

Le linee guida vigenti sono frutto di un progressivo affinamento che passa attraverso tre differenti versioni ed una serie di Circolari che hanno, nel tempo, fornito risposte ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli ordini territoriali, spesso fornendo interpretazioni poco coerenti con le normative vigenti.

Per tali motivi e sulla scorta dell'esperienza di questo triennio si ritiene necessario procedere ad una ulteriore revisione delle Linee guida finalizzata a:

- uniformare il testo delle Linee guida alle Circolari in modo da garantire modalità comuni tra i diversi territori evitando interpretazioni soggettive (ad esempio: accreditamento a posteriori: occorre eliminare il punto 6.6 delle Linee guida);
- uniformare l'attribuzione dei CFP legati agli eventi, prendendo come riferimento esclusivo ed univoco 1 ora = 1 CFP, anche nei confronti dei corsi abilitanti;
- chiarire ed ampliare le possibilità di autocertificazione, anche a posteriori (ad esempio per le attività svolte all'estero);
- inserire la possibilità di traslare nel triennio successivo una quota maggiore dei CFP eventualmente maturati nel triennio precedente in eccesso rispetto ai 60 (20 CFP anziché i 10 CFP attualmente previsti);

- ridefinire i criteri per l'accreditamento di eventi di enti terzi per garantire una maggiore qualità della proposta formativa;
- mantenere 60 CFP da acquisire anche nei trienni a regime (nel caso in cui non si concluda nei tempi necessari la modifica del Regolamento della formazione verrà, comunque, specificato nelle Linee guida il mantenimento di 60 CFP per il secondo triennio)
- chiarire e semplificare il punto 5.4 - Altre attività (es. mostre, fiere etc.).

## 5. Sulle sanzioni disciplinari

Sul tema dalla codifica di sanzioni disciplinari, al fine di assicurarne l'uniformità nella loro applicazione da parte dei Consigli di disciplina, nel corso delle discussioni sono emerse differenti posizioni relativamente all'entità delle sanzioni.

La proposta emersa dalla discussione viene sintetizzata come segue:

CFP mancati	Sanzione
oltre al 20%	Sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante
fino al 20%	censura

E' condivisa la posizione di non differenziare le sanzioni tra la fase sperimentale e quella a regime.

La sanzione dell'*avvertimento* viene ritenuta non idonea e priva di qualsiasi efficacia in quanto l'iscritto ha avuto la possibilità:

- di acquisire CFP nel semestre antecedente gennaio 2014
- di usufruire del semestre di ravvedimento operoso.

## 6. Sulla procedura semplificata

Viene schematicamente riportato un primo schema di percorso procedimentale semplificato per mancanze deontologiche legate alla formazione.

Tale schema è indicativo e, se condiviso in linea di principio, dovrà, comunque, essere verificato secondo la specifica procedura normativa in capo al Ministero della Giustizia, sull'esempio di quella afferente il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine.

### **FASE AMMINISTRATIVA**

Ad inizio gennaio il presidente dell'Ordine invia una PRIMA comunicazione tramite PEC agli iscritti inadempienti totalmente o parzialmente in cui:

- *si segnala che l'iscritto risulta inadempiente agli obblighi formativi obbligatori*
- *si invita a fornire chiarimenti*
- *si invita a provvedere a segnalare eventuali seminari/concorsi/eventi formativi frequentati in Italia o all'estero ma non ancora presenti in piattaforma*
- *si invita a provvedere all'acquisizione dei CFP mancanti entro il periodo di ravvedimento operoso previsto dalle Linee guida (30 giugno 2017) e a darne tempestiva comunicazione all'Ordine*

- *si comunica che permanendo la situazione di inadempienza dal 1 luglio la pratica dovrà essere trasmessa al Consiglio di disciplina, nel rispetto dei contenuti dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/2012" e che le sanzioni previste sono indicate all'art. 9 del codice deontologico.*

#### **FASE AMMINISTRATIVA**

A fine marzo il presidente dell'Ordine invia una SECONDA comunicazione tramite PEC agli iscritti ANCORA inadempienti totalmente o parzialmente in cui:

- *si segnala che l'iscritto risulta ancora inadempiente agli obblighi formativi obbligatori*
- *si invita a fornire chiarimenti*
- *si invita a provvedere a segnalare eventuali seminari/concorsi/eventi formativi frequentati in Italia o all'estero ma non ancora presenti in piattaforma*
- *si invita a provvedere all'acquisizione dei CFP mancanti entro il periodo di ravvedimento operoso previsto dalle Linee guida (30 giugno 2017) e a darne tempestiva comunicazione all'Ordine*
- *si comunica che permanendo la situazione di inadempienza dal 1 luglio la pratica dovrà essere trasmessa al Consiglio di disciplina, nel rispetto dei contenuti dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/2012" e che le sanzioni previste sono indicate all'art. 9 del codice deontologico.*

#### **TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Ad inizio luglio 2017 (entro il 15 luglio) il presidente dell'Ordine provvede a trasmettere al Consiglio di Disciplina, per l'avvio delle procedure disciplinari, l'elenco dei professionisti che risultano inadempienti totalmente o parzialmente agli obblighi formativi alla data del 30 giugno.

#### **FASE SANZIONATORIA**

Il Collegio di Disciplina invia una prima PEC (o altro mezzo idoneo – raccomandata AR) per contestare i fatti, aprire informalmente il procedimento e invitare l'iscritto ad essere sentito entro 30 giorni (si suggerisce invio di PEC multiple per convocare gli iscritti allo stesso giorno alla stessa ora).

#### **CONVOCAZIONE DELL'ISCRITTO**

In caso di mancata risposta dell'iscritto o assenza di circostanze soggettive o oggettive, si procede all'apertura di procedimento disciplinare con convocazione da parte del Collegio di Disciplina a cui è stata assegnata la pratica.

Il Collegio di disciplina, verificata la violazione, irroga la sanzione disciplinare proporzionale alla violazione (sulla base dei CFP mancanti).

#### **NOTIFICA**

La sanzione viene notificata all'interessato a cura dell'Ordine tramite PEC (da verificare tramite richiesta al Ministero se tale sistema può essere sostitutivo dell'ufficiale giudiziario) o altro mezzo idoneo.

Nella comunicazione sono riportati:

- i dati dell'iscritto,
- la mancanza disciplinare,

- l'articolo della norma violata,
- la sanzione disciplinare comminata.

### ***DECORRENZA DELLA SANZIONE***

La sanzione diventa efficace entro 30 gg dalla notifica, tramite PEC o altro mezzo idoneo, se entro tale termine l'iscritto non la impugna.

### ***PUBBLICAZIONE***

La sospensione viene riportata nell'Albo Unico Nazionale e nel fascicolo personale dell'iscritto; l'Ordine provvede a effettuare la comunicazione agli enti con le medesime modalità usuali per le sanzioni disciplinari.

## **7. Sull'attività di comunicazione**

Come anticipato al punto "2. Sui principi Generali" è obiettivo prioritario mettere in campo da subito e fino alla fine del 2016 una strategia di comunicazione/informazione finalizzata a ridurre sensibilmente il numero degli iscritti non in regola.

A tal proposito si propongono le seguenti azioni:

- predisposizione fac-simile per le comunicazioni da inviare agli iscritti in modo da garantire uniformità di informazione su tutto il territorio;
- elaborazione di statistiche sul raggiungimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti in modo da programmare proposte formative mirate al recupero degli iscritti non in regola;
- messa in rete di una offerta formativa in modalità FAD di alta qualità ed a costi contenuti per incentivare, in questo ultimo semestre, la maggiore partecipazione possibile da parte degli iscritti;
- potenziamento della funzionalità della piattaforma im@ateria al fine di:
  - fornire risposte agli Ordini territoriali sul tema della formazione attraverso la pubblicazione di FAQ;
  - favorire l'interscambio delle attività formative già organizzate dai singoli ordini in modo che diventino patrimonio comune consentendo lo sviluppo di economie di scala tra i territori;
  - eliminare le indicazioni sui limiti annuali per il triennio 2014-2016.

# DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE

## GRUPPI DI LAVORO

---

19 luglio 2016

**NOTA: le parti inserite/modificate sono evidenziate in rosso**

### **PROPOSTA DI MODIFICA CODICE DEONTOLOGICO (art. 9)**

Le previsioni deontologiche sull'aggiornamento professionale sono state inserite nel Codice Deontologico in conseguenza dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 e del regolamento del CNAPPC sulla formazione permanente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2013 successivamente al parere favorevole del Ministro della Giustizia.

Nel richiamare il testo presente nell'art. 7 comma 1 DPR 137/2012 è stato specificato, nell'art. 9 del Codice, che è illecito disciplinare il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito.

La violazione deontologica legata alla formazione è tuttavia legata al rispetto (o al mancato rispetto) dell'obbligo di aggiornamento professionale ed al raggiungimento dei crediti formativi stabiliti dal regolamento del CNAPPC.

Ciò crea inevitabilmente una sorta di automatismo della procedura, legata solo alla verifica o meno dei crediti deontologici necessari.

Ne deriva che appare ipotizzabile una modifica all'art. 9 del Codice, individuando un meccanismo sanzionatorio legato al quantitativo dei crediti ottenuti e proporzionandolo in base alla quantità dei crediti mancanti.

Anche in tal caso, come previsto per le previsioni di dolo, colpa e danno di cui all'art. 41 del Codice, l'intento è quello di uniformare le sanzioni deontologiche, evitandone una sproporzione, e prevedendone determinate "fasce", al fine di poter prevedere una sanzione minima o massima, a seconda del quantitativo dei crediti formativi mancanti.

Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

**2. In deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:**

- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;**
- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.**

## DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO

19 luglio 2016

NOTA: parti inserite/modificate evidenziate in rosso

<b>REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> In attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137	<b>REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> In attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 <b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>	<b>NOTE</b>
<b>Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi</b>  1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell'architettura e dell'ambiente. 2. Il presente regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 3. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del	<b>Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi</b>  1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell'architettura e dell'ambiente. 2. Il presente regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 3. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del	

<p>presente regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.</p> <p>4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;</li> <li>b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica;</li> <li>c) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;</li> <li>d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.</li> </ul>	<p>presente regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.</p> <p>4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;</li> <li>b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale <b>sia in forma di libero professionista che di dipendente</b> a tutela della qualità architettonica;</li> <li>c) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico scientifico <b>sia in forma di libero professionista che di dipendente</b> quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;</li> <li>d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.</li> </ul>	
<p><b>Art. 2 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b></p>	<p><b>Art. 2 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b></p>	

<p>1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all'art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137:</p> <p>a) predisporre linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;</p> <p>b) esercita, con il supporto di un'apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali;</p> <p>c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e</p>	<p>1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all'art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137:</p> <p>a) predisporre linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;</p> <p>b) esercita, con il supporto di un'apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini <del>provinciali</del> territoriali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali;</p> <p>c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e</p>	
--	---	--

<p>delle attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;</p> <p>d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo promosse dagli Ordini territoriali;</p> <p>e) assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento delle incombenze ad essi affidate;</p> <p>f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>g) valida gli eventi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all'evento formativo, previa verifica da parte dell'Ordine territoriale competente, nel rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.</p>	<p>delle attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;</p> <p>d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo promosse dagli Ordini territoriali;</p> <p>e) assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento delle incombenze ad essi affidate;</p> <p>f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>g) <del>valida gli eventi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all'evento formativo, previa verifica da parte dell'Ordine territoriale competente, nel rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.</del> definisce, nel rispetto delle normative comunitarie e del reciproco riconoscimento, i principi e le procedure per la validazione, da</p>	
---	---	--

<p>3. L'Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente regolamento:</p> <p>a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;</p> <p>b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all'art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137;</p> <p>c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a</p>	<p>parte degli ordini territoriali, degli eventi formativi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che a posteriori, su richiesta del partecipante.</p> <p>h) autorizza, ai sensi dell'art.7 del DPR 137 comma 2, lo svolgimento di eventi formativi a cura di soggetti terzi previo acquisizione di parere vincolante del Ministero.</p> <p>3. L'Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente regolamento:</p> <p>a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;</p> <p>b) <del>istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all'art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137;</del></p> <p>c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la</p>	
--	---	--

<p>campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;</p> <p>e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali.</p> <p>6. La procedura di validazione è riservata al programma dell'evento formativo e non al soggetto proponente.</p> <p>7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali</p>	<p>documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;</p> <p>e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p> <p>5. <del>Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali.</del></p> <p>6. La procedura di validazione è riservata al programma dell'evento formativo e non al soggetto proponente.</p> <p>7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e <del>dei Compensi professionali</del> delle discipline <del>ordinistiche.</del></p>	
--	---	--

<p>8. E' istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.</p> <p>9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.</p>	<p>8. E' istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.</p> <p>9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza, <b>attraverso la piattaforma informatica</b>, della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.</p>	
<p><b>Art. 3 – Esoneri</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa</p>	<p><b>Art. 3 – Esoneri</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa</p>	

<p>delibera consiliare motivata.</p>	<p>delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.</p>	
<p><b>Art. 4 – Illecito disciplinare</b></p> <p>1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art.7 comma 1 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.</p>	<p><b>Art. 4 – Illecito disciplinare</b></p> <p>1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art.7 comma 1 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137.</p> <p>2. A tal fine, a seguito di segnalazione dell'Ordine e di verifica ed istruttoria di carattere amministrativo, il Consiglio di Disciplina attiverà procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo PEC o, comunque, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità.</p> <p>3. A fronte dell'avvenuta erogazione della sanzione deontologica, l'iscritto ha, comunque, l'obbligo di recuperare nel triennio successivo i crediti mancanti.</p>	
<p><b>Art. 5 – Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b></p> <p>1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata</p>	<p><b>Art. 5 – Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b></p> <p>1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata</p>	

<p>realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.</p>	<p>realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master <b>universitari</b>, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.</p>	
<p><b>Art. 6 – Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo</b></p> <p>1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.</p> <p>2. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.</p> <p>3. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti</p>	<p><b>Art. 6 – Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo</b></p> <p>1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.</p> <p>2. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.</p> <p>3. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio <b>60 90</b> crediti formativi professionali, <del>con un minimo di 20 crediti annuali</del> di cui almeno <del>4-12</del></p>	

<p>formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.</p> <p>4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento.</p>	<p>crediti formativi professionali <del>per ogni anno</del> derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e <del>dei Compensi professionali delle discipline ordinistiche</del>.</p> <p>4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento.</p>	
<p><b>Art. 7 – Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi</b></p> <p>1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall'art.7 comma 4 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.</p>	<p><b>Art. 7 – Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi</b></p> <p>1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall'art.7 comma 4 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.</p>	
<p><b>Art. 8 – Procedure di accreditamento</b></p>	<p><b>Art. 8 – Procedure di accreditamento</b></p>	

<p>1. L'accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell'evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l'autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta; dopodichè il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere</p>	<p>1. L'accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell'evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini <del>territoriali provinciali</del>, che intendono ottenere l'autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro <del>trenta sessanta</del> giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta; dopodichè il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere</p>	
--	--	--

<p>almeno i seguenti elementi:  a. argomento trattato;  b. durata effettiva dell'evento;  c. numero di posti disponibili;  d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;  ed i seguenti requisiti:  a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;  b) comprovata esperienza dei formatori.  3. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell'Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.</p>	<p>almeno i seguenti elementi:  a. argomento trattato;  b. durata effettiva dell'evento;  c. numero di posti disponibili;  d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;  ed i seguenti requisiti:  a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;  b) comprovata esperienza dei formatori.  3. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell'Ordine ne cura la pubblicazione <b>sulla piattaforma informatica e</b> nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.</p>	
<p><b>Art. 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.  2. Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.  3. Nel primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire</p>	<p><b>Art. 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.  2. Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.  <del>3. Nel primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire</del></p>	

<p>sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.</p> <p>4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente.</p> <p>5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.</p> <p>6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei</p>	<p><del>sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.</del></p> <p>4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente.</p> <p>5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.</p> <p>6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei</p>	
---	--	--

<p>percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.</p>	<p>percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.</p>	
--	--	--

## DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE - GRUPPI DI LAVORO

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - 19 luglio 2016

TESTO VIGENTE 22/01/2014	TESTO VIGENTE 13/01/2015	PROPOSTA DI MODIFICA	PROPOSTA ALTERNATIVA	NOTE
<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b> Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>		
<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> 1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali.</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.</p> <p>L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promossa in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b> La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b) la partecipazione a master <b>universitari di primo e secondo livello</b>, dottorati <b>di ricerca</b>, <b>scuole di specializzazione</b>, <b>corsi di perfezionamento universitari</b>, <b>laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea</b>, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.</p> <p>L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è <b>promosso</b> in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.</p>		

<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:</p> <p>a) <u>corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo</u>  per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;</p> <p>b) <u>corso mediante piattaforma e-learning</u>  l’e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell’intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il C.N.A.P.P.C. mette a disposizione degli Ordini la piattaforma “Moodle” per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on-line;</p> <p>c) <u>evento formativo</u>  momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;</p> <p>d) <u>master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento</u>  corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.</p> <p>e) <u>dottorato di Ricerca</u>  percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.</p>	<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell’ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;</p> <p>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</p> <p>c) corsi abilitanti;</p> <p>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>e) credito formativo;</p> <p>f) curriculum individuale della formazione;</p> <p>g) discipline ordinistiche;</p> <p>h) dottorato di ricerca;</p> <p>i) evento formativo;</p> <p>l) evento formativo autorizzato;</p> <p>m) formazione a distanza;</p> <p>n) master universitario di I e II livello;</p> <p>o) percorso formativo convenzionato;</p> <p>p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>r) soggetto proponente;</p> <p>s) soggetto/ente terzo.</p>	<p><b>CNAPPC e Ordini territoriali valutano in forma prioritaria l’opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi europei o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</b></p> <p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell’ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;</p> <p>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</p> <p>c) corsi abilitanti;</p> <p>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</p> <p>e) credito formativo;</p> <p>f) curriculum individuale della formazione;</p> <p>g) discipline ordinistiche;</p> <p>h) dottorato di ricerca;</p> <p>i) evento formativo;</p> <p>l) evento formativo autorizzato;</p> <p>m) formazione a distanza <b>sincrona e asincrona;</b></p> <p>n) master universitario di I e II livello;</p> <p>o) percorso formativo convenzionato;</p> <p>p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>r) soggetto proponente;</p> <p>s) soggetto/ente terzo.</p> <p><b>NOTA: MODIFICARE L’ALLEGATO 1</b></p>		
---	--	---	--	--

<p>f) <u>seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia</u> eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;</p> <p>g) <u>autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali:</u> provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;</p> <p>h) <u>evento formativo autorizzato</u> qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;</p> <p>i) <u>credito formativo professionale (cfp)</u> unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;</p> <p>l) <u>soggetto proponente</u> soggetto che propone l'evento formativo;</p> <p>m) <u>altre attività</u> attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.</p> <p>n) <u>requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)</u> requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b> Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. norme professionali e deontologiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>		
<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.</p>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;</li> <li>b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</li> </ol>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b> Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti <b>anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</b> L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel triennio <del>formativo sperimentale 2014-2016</del>: 60 cfp <del>con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno,</del> derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;</li> <li><del>b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</del> <b>CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 di cui</b></li> </ol>		

<p>Per coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp va ridotto proporzionalmente.</p> <p>L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.</p> <p>Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 cfp.</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p><b>4 cfp su temi deontologici al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale: a tal fine la piattaforma telematica invierà una comunicazione al termine di ogni anno solare agli iscritti che non avranno conseguito i crediti minimi raccomandati.</b></p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di <del>10 cfp</del> <b>20 cfp</b>.</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di <b>tutti gli eventuali</b> crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p><b>I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine Territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato nei precedenti anni di iscrizione.</b></p> <p><b>NOTA: ADEGUARE LA PIATTAFORMA</b></p>		
<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività di seguito indicate.</p> <p><u>5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)</u></p> <p>Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p> <p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).</b></p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014/2016), di n° 20 cfp (n° 15 crediti nel triennio 2014/2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b></p> <p>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p> <p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).</b></p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale <b>e di FAD sincrona</b> accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore <del>(15 ore nel triennio 2014/2016)</del>, di n° <del>20 cfp</del> <b>20 cfp</b> <del>(n° 15 crediti nel triennio 2014/2016)</del>, per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>		

<p>Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell'emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12 maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016), è incrementato del 50%.</p> <p>Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: <math>(15 \times 1,5) = 22,5</math> (per arrotondamento n° 22 cfp).</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.</p> <p>Fanno eccezione i corsi in cui l'80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).</p> <p>E' comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.</p> <p><u>5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)</u></p> <p>La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p>	<p>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</p> <p>Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.</p> <p>5.1.1 - Formazione a distanza</p> <p>Soltanto per i corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, realizzati dallo stesso o da questi patrocinati, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp (15 cfp nel triennio 2014/2016). Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA.</p> <p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che in differita.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p>	<p>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</p> <p><del>Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.</del></p> <p><del>5.2.1-5.1.1-</del> Formazione a distanza <b>asincrona</b></p> <p><del>Per gli eventi formativi asincroni, descritti nel successivo art. 7,</del> valgono analoghe attribuzioni di cfp previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.</p> <p>Soltanto per i corsi di formazione a distanza <b>asincrona</b> sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, <del>realizzati dallo stesso o da questi patrocinati,</del> potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp <del>(15 cfp nel triennio 2014/2016).</del> Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA</p> <p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che a distanza che in differita.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p>		
--	---	---	--	--

<p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;</p> <p>e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n° 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio) sia garantita per ogni mezza giornata che:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>· n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;</li> </ol>	<p>e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se siano garantite almeno due delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</li> <li>2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>3) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una Sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</li> </ol>	<p>e) <del>il numero e</del> la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se <del>sia garantita siano-</del> <b>garantite almeno una due</b> delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;</del></li> <li><b>1) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</b></li> <li><del>2) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</del></li> <li><b>2) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine comporterà il riconoscimento dei cfp nella misura e nelle condizioni analoghe a quelle previste per gli altri partecipanti: tali cfp non saranno cumulabili a quelli eventualmente acquisibili per ogni docenza (1 cfp per docenza). La reiterazione della medesima docenza non darà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.</b></li> </ol>		
---	---	--	--	--

<p>· n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati;</p> <p>· n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati.</p> <p>Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all'argomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..</p> <p><b>5.3 <u>Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini</u></b></p> <p>Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016), come pure l'ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior.</p> <p>5.3 bis Corsi abilitanti</p> <p>Corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)</p> <p>Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)</p>	<p><b>5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p>	<p><b>5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile.</b>  <b>Sono riconosciuti 6 CFP a giornata previa certificazione del programma e riscontro presenza</b></p> <p><b>5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): <del>15 cfp</del> 20 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p>		
--	--	---	--	--

<p><b>5.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Partecipazione attiva di iscritti all'Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;</li> <li>· partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;</li> <li>· attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;</li> <li>· attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.</li> </ul>	<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>- Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016) derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quindi di regola 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016) all'anno:</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;</p> <p>b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;</p> <p>c) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p>	<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di <del>15 cfp</del> <del>24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016)</del> derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), <del>e), f), quindi di regola 5 cfp 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016)</del> all'anno:</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, <del>con il limite massimo di n° 5 cfp annuali</del>. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;</p> <p><del>b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;</del></p> <p><del>e) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;</del></p> <p><del>b) d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;</del></p> <p><del>c) e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;</del></p> <p><del>d) f) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;</del></p>		
---	---	---	--	--

	<p>f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <p>g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.</p>	<p><del>g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.</del></p> <p><b>NOTA: ADEGUARE PIATTAFORMA</b></p>		
<p><b>5.5 - Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale</b> Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attribuiti i seguenti crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali;</li> <li>- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali);</li> <li>- viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.</li> </ul> <p><b>5.6 Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.</p> <p><b>5.7</b> Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36</p>	<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.</p>	<p><b>5.5 Dipendenti pubblici</b> Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.</p> <p><b>5.6 - Richiesta di crediti formativi per corsi o eventi "non preventivamente accreditati"</b> Solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche sarà possibile ricorrere ad una richiesta di credito "a posteriori":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività svolta all'estero (accreditata secondo le normative dei paesi in cui viene svolta);</li> <li>• attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei dipendenti;</li> <li>• corsi o eventi organizzati da altri ordini e collegi (ad esempio l'ordine degli ingegneri, il collegio dei geometri, ecc..)</li> <li>• corsi o eventi seguiti presso enti pubblici già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio le Regioni o i Ministeri, gli enti pubblici autorizzati).</li> </ul> <p>Per tali situazioni gli iscritti dovranno richiedere il riconoscimento dei cfp attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuirà all'evento sostenuto il relativo credito formativo in riferimento alle linee guida ed al regolamento, anche per corsi od eventi già seguiti.</p> <p><b>NOTA: ADEGUARE PIATTAFORMA</b></p>		

<p>crediti (24 crediti nel triennio 2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle), esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.</p>				
<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  6.1 Documentazione necessaria per l'attribuzione dei crediti</p> <p>Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo</li> <li>- Soggetto proponente</li> <li>- Referente/Tutor/Direttore Scientifico</li> <li>- Programma</li> <li>- Obiettivi formativi</li> <li>- Materiale didattico</li> <li>- Numero di ore e Articolazione temporale</li> <li>- Crediti attribuibili e richiesti</li> <li>- Periodo indicativo di svolgimento del corso</li> <li>- N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima</li> <li>- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti</li> <li>- Sede di svolgimento</li> <li>- Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)</li> <li>- Attestazione di partecipazione</li> <li>- Giudizio per docente</li> <li>- Giudizio per il corso</li> <li>- Eventuale costo di partecipazione</li> </ul>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini Territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p>La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono;</li> <li>3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;</li> <li>4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione del cfp assegnati;</li> </ol>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>  <b>6.1</b> - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini Territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p>La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p> <p><b>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito, gli eventi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza ed i corsi in modalità FAD asincrona, aperti sull'intero territorio nazionale.</b></p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono;</li> <li>3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;</li> <li>4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei cfp assegnati;</li> </ol>		

<p><b>6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</b></p> <p>6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.</p> <p>Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione. A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.</p> <p>Ove l'iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non provvederà all'attribuzione dei crediti.</p> <p>6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.</p>	<p>5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni. I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.</p> <p><b>6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali</b> organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;</li> <li>- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</li> </ul>	<p><del>5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.</del></p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni. I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC .</p> <p><b>NOTA: ADEGUARE PIATTAFORMA</b></p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.</p> <p><b>6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali</b> organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;</li> <li><del>- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</del></li> </ul>		
--	--	--	--	--

<p>L'offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale;</li> <li>- di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.</li> </ul> <p>Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al C.N.A.P.P.C..</p> <p>6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo in cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale ed economica degli eventi.</p> <p>6.2.4 Gli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.</p> <p>6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza</p>	<p>6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p> <p>6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p> <p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi attraverso l'apposita Commissione prevista dal Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il contenuto.</p> <p>6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	<p>6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p> <p>6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p> <p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa <del>degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi</del> <b>dei Soggetti Terzi e degli Ordini Territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.3.1)</b> attraverso l'apposita Commissione prevista <del>dall'art. 2 del</del> <b>dall'art. 2</b> del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione <b>con i Soggetti Terzi e/o con l'Ordine territoriale provinciale</b> per adeguare consensualmente il contenuto.</p> <p>6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>		
--	--	---	--	--

<p>6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine, costituendo apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all'Ordine un provvedimento ove esprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza dei requisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il piano formativo.</p> <p>Gli Ordini devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;</li> <li>- conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;</li> <li>- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista; il tutto in formato digitale.</li> </ul> <p>6.2.7 L'Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.</p> <p>Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all'Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.</p> <p>6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi.</p> <p>6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressivamente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici adeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.</p>	<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.</p> <p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3.</p> <p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con al-tri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.</p>	<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.</p> <p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e alla <b>NOTA TECNICA per quanto riguarda la formazione FAD.</b></p> <p><b>NOTA: AGGIORNARE ALLEGATI 3 e NOTA TECNICA</b></p> <p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi pro-posti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con al-tri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.</p>		
--	--	---	--	--

<p>6.3 <u>Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti</u></p> <p>6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C. e all'Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell'evento formativo;</li> <li>- essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;</li> <li>- rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;</li> <li>- redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;</li> <li>- rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso;</li> <li>- conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;</li> <li>- conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;</li> <li>- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.</li> </ul> <p>La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale.</p>	<p>6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali.</p> <p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è moti-vo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con con-seguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.</p>	<p>6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già <del>eonfermate autorizzate</del> dal CNAPPC non devono essere <del>inserite reinseriti</del> nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali <del>ma dai soggetti terzi</del>.</p> <p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è moti-vo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con con-seguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.</p> <p>6.3.8 E' fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 15 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.</p> <p>NOTA: inserire sulla piattaforma questionario di valutazione da parte degli iscritti per la partecipazione agli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.</p>		
--	--	--	--	--

<p>La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.</p> <p>6.3.3 L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.</p> <p>Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente.</p> <p>6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a quanto indicato al punto 6.1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· atto costitutivo e statuto;</li><li>· relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;</li><li>· programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;</li><li>· le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.</li></ul>				
--	--	--	--	--

<p>6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p> <p>Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte.</p> <p>6.3.6 L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.</p> <p>6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p> <p>6.3.8 La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.</p> <p>6.3.9 Il rilascio dell'autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in conformità al presente punto 6 delle linee guida.</p>				
---	--	--	--	--

<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.</p> <p>6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell'autorizzazione del Consiglio Nazionale. Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza. L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.</p> <p>6.5 <u>Validazione attività formativa svolta all'estero</u></p> <p>6.5.1 E' competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). L'Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C. entro il termine di giorni 15 dal ricevimento. Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all'Ordine territoriale entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il provvedimento con l'indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.</p>	<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.</p> <p>6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.</p> <p>6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.</p> <p>6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e copromozione con altri Ordini Territoriali.</p> <p>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</p> <p>6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extra-comunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p>	<p><b>6.4 - Norme comuni</b></p> <p>6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (<b>duplica istanza</b>) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.</p> <p>6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.</p> <p>6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.</p> <p>6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e copromozione con altri Ordini Territoriali.</p> <p><b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</b></p> <p>6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari (<b>ad eccezione delle attività già accreditate ai sensi del punto 5.6 delle presenti Linee guida</b>). A tal fine il professionista dovrà inviare <b>all'Ordine territoriale al CNAPPC</b> tramite la piattaforma telematica, <b>previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale</b>, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p>		
---	---	---	--	--

	<p>Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.</p> <p><b>6.6</b> - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.</p> <p><b>6.7</b> - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;</li> <li>- le attività di cui al punto 5.3;</li> <li>- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f).</li> </ul> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</p>	<p><del>Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà L'ordine territoriale trasmette richiesta al CNAPPC che, a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti. e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.</del></p> <p><del><b>6.6</b> - A partire dal 01.01.2015</del> non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui <b>al punto 5.6. delle presenti Linee guida</b></p> <p><b>6.7</b> - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere <b>al proprio Ordine</b>, attraverso autocertificazione <b>sulla piattaforma telematica</b>, i cfp <b>relativi alla partecipazione alle</b> <del>per le</del> seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, <b>certificatore energetico (DA VERIFICARE)</b>, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e NON organizzati dal Sistema Ordinistico;</li> <li>- le attività di cui al punto 5.3 (<b>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010</b>):</li> <li>- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "c" "d" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "d" "e" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali), "e" "f" (viaggi di studio non organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali).</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</p> <p><b>Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo, e confluirà nel Registro Unico, solo a seguito dell'attività di controllo da parte dell'Ordine Territoriale.</b></p> <p><b>Si precisa inoltre che il sistema delle autocertificazioni degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</b></p>		
<p><b>7. ESONERI</b>  Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:  a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare;  b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;  c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.  Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.  Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:  · non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;  · non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;  · non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.  L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.</p>	<p><b>7. ESONERI</b>  Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:  a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;  b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;  c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.  Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>	<p><b>7. ESONERI</b>  Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:  a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp <b>per ciascuna maternità nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario</b>, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;  b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;  c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità  <b>d) docenti universitari a tempo pieno ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</b>  Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.  <b>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma tramite autocertificazione al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</b></p>		

<p>Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.</p> <p><b>8 PREMIALITÀ E SANZIONI</b></p> <p>8.1 Premialità L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documento di regolarità formativa a cadenza annuale;</li> <li>- registrazione dell'attività formativa nel Registro Unico;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.</li> </ul> <p>8.2 Sanzioni L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.</p> <p>L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p> <p>Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</p>	<p><b>8. PREMIALITÀ E SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</p>	<p><b>8. PREMIALITÀ E SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale <b>per il primo triennio (due mesi per i trienni successivi).</b> Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo., <del>con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.</del> <b>Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Codice deontologico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;</li> <li>- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante</li> </ul> <p>Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 cfp triennali sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.</p> <p>8.1. Procedura disciplinare Entro il 15 luglio 2017 il presidente dell'Ordine provvede a trasmettere al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari, l'elenco dei professionisti che risultano inadempienti totalmente o parzialmente agli obblighi formativi alla data del 30 giugno. Il Collegio di Disciplina apre informalmente il procedimento ed invita l'iscritto ad essere sentito entro 30 giorni. In caso di mancata risposta dell'iscritto o in assenza di circostanze soggettive o oggettive, si procede all'apertura di procedimento disciplinare con convocazione da parte del Collegio di Disciplina a cui è stata assegnata la pratica.</p>		
---	--	---	--	--

<p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.</p> <p><b>10. DISCIPLINA TRANSITORIA</b> Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.</p>	<p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) “esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali”, istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La nomina della Commissione ha durata semestrale. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p>Il Collegio di disciplina, verificata la violazione, irroga la sanzione disciplinare proporzionale alla violazione riscontrata (sulla base dei CFP mancanti). L'intero procedimento disciplinare, nonché la stessa sanzione, vengono notificati all'interessato a cura dell'Ordine tramite PEC o altro mezzo idoneo (NOTA: l'utilizzo della PEC invece dell'ufficiale giudiziario è un aspetto da verificare con richiesta specifica al Ministero di Giustizia). Nella comunicazione relativa alla sanzione sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'iscritto,</li> <li>- la mancanza disciplinare,</li> <li>- l'articolo della norma violata,</li> <li>- la sanzione disciplinare comminata.</li> </ul> <p>La sanzione diventa efficace entro 30 gg dalla notifica, tramite PEC o altro mezzo idoneo, se entro tale termine l'iscritto non la impugna.</p> <p><b>9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b> Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) “esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali”, istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La <del>nomina della</del> Commissione <del>ha durata semestrale.</del> <b>rimane in carica un anno.</b> Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>		
--	---	---	--	--

## Delegazione Consultiva a base regionale

giovedì 07 luglio 2016

presso la sede del CNAPPC in S.M. dell'Anima, 10 – Roma

RESOCONTO SINTETICO

Ordine del giorno:

10:00 Analisi del lavoro svolto e preparazione Conferenza Nazionale  
13:30 Pausa pranzo  
14:30 Prosecuzione dei lavori  
17:00 Chiusura lavori

Presenti all'incontro:

Vedi foglio presenze a cura del Dipartimento Interni CNAPPC

*Introduzione da parte dell' Ufficio di Presidenza.*

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, quasi tutte le regioni hanno inviato i nominativi dei Delegati. Si comunica che ai Tavoli e Gruppi di Lavoro, sono state indicati circa 320 colleghi. Ci sono già state due giornate plenarie di lavoro da parte dei Gruppi Operativi, il 16 e il 22 giugno, mentre una terza è prevista per il 13 luglio, oltre ad altri appuntamenti per mettere a punto i documenti.

Viene nuovamente illustrato il funzionamento del metodo di lavoro.

I grandi Tavoli di lavoro sono: Paesaggio e territorio, Lavoro, Sistema ordinistico.

Ogni Tavolo tratta dei temi con degli specifici Gruppi di lavoro nei quali sono individuati dei colleghi che costituiscono i Gruppi operativi, i gruppi di lavoro sono 6 per Paesaggio e Territorio, 11 per Lavoro e 4 per Sistema ordinistico, per un totale di 21 Gruppi di lavoro.

Gli elenchi completi verranno inviati agli Ordini al più presto dall'Ufficio di Presidenza.

Viene rispiegato il metodo di lavoro.

La prossima Conferenza si terrà venerdì 22 luglio a Roma ed il giorno prima, nel pomeriggio, ci sarà il *question time*, in attuazione a quanto deciso nell'ultima Conferenza.

La Conferenza Nazionale degli Ordini come il *question time* saranno visibili anche in streaming.

*Prende la parola il Presidente CNAPPC Giuseppe Cappochin.*

Il Presidente ringrazia l'Ufficio di Presidenza, la Delegazione e i 320 colleghi che hanno offerto la disponibilità a far parte dei 21 gruppi di lavoro sui temi programmatici prioritari, proposti dal Consiglio Nazionale e condivisi dalla Conferenza degli Ordini in occasione dell'ultima Assemblea, lo scorso 20 maggio.

Rammenta che i gruppi di lavoro non sono permanenti, ma strutturati per progetti, molti dei quali urgenti.

Tra questi il più urgente è certamente quello relativo alla formazione e alle norme deontologiche ad essa afferenti, considerato che mancano pochi mesi al completamento del primo triennio sperimentale.

I due specifici gruppi di lavoro “formazione” e “deontologia”, stanno lavorando alacremente, in sinergia con il Consiglio Nazionale, allo scopo di presentare, in occasione della prossima Conferenza degli Ordini, proposte di modifica del regolamento e delle linee guida, nonché l’introduzione di specifiche norme deontologiche, temi prioritari, all’esame e valutazione, oggi della Delegazione Consultiva.

Fa presente che, assieme all’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Nazionale sta organizzando anche la successiva Conferenza, programmata per metà ottobre, il cui tema principale sarà la presentazione, dopo tante analisi, di proposte concrete in materia di rigenerazione urbana e governo del territorio. L’obiettivo è di organizzare, entro il mese di novembre, un grande evento per presentare le suddette proposte al legislatore nazionale, ma anche alla società civile, opinione pubblica, stampa e, naturalmente, ai nostri iscritti.

Due gli ingredienti indispensabili per il successo dell’iniziativa: qualità della proposta, che verrà formulata sulla scorta delle più avanzate esperienze internazionali, ed in merito alla quale è già al lavoro lo specifico gruppo operativo e grande partecipazione all’evento, per la quale è indispensabile il sinergico, capillare, impegno di Consiglio Nazionale e Ordini territoriali.

Fa presente, inoltre, che tra i temi più urgenti, vanno annoverati i concorsi di progettazione, con l’obiettivo prioritario di renderli credibili anche in Italia, come già avviene in molti altri Paesi.

La credibilità di un concorso non può prescindere dall’assegnazione al vincitore, quantomeno delle fasi successive della progettazione.

A tale scopo comunica di aver sottoscritto nei giorni scorsi un importante protocollo di intesa con soggetti privati per l’indizione di importanti concorsi di progettazione con le suddette clausole. Obiettivo è di farne un modello da proporre quale correttivo al Codice Appalti.

Rammenta che anche il Codice Appalti e relative linee guida rappresentano temi di particolare urgenza e ringrazia il gruppo di lavoro per l’intenso, qualificato lavoro che non ha mai smesso di svolgere.

Fa presente infine che anche tutti gli altri gruppi operativi attivati riguardano temi importanti da affrontare con urgenza, chiedendo alla Delegazione, ringraziandola, concretezza e capacità di sintesi condivisa.

*Giuseppe D’Angelo, UdP*

Inizia a presentare i Gruppi del Tavolo Paesaggio e territorio

Un Gruppo di lavoro è sulla semplificazione edilizia, la quale è nelle intenzioni dello Stato ma è ancora rimasta sulla carta. Si sono impostati i lavori ed obiettivi da sviluppare.

*Diego Zoppi, CNAPPC (Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali)*

Si occuperanno della legge urbanistica per rivederla e per un corretto governo del territorio. Sono state analizzati buoni esempi di città europee che dovranno essere in qualche modo riproposti. Si lavora ancora sul Regolamento edilizio unico e sulla normativa dei Beni Culturali. Si sta analizzando il DDL sul consumo di suolo.

*Sergio Togni (Ufficio di Presidenza)*

Non essendo presente il Consigliere referente, Rino La Mendola, relaziona brevemente sui tre gruppi che si occupano di LL.PP. Si sta lavorando sulle modifiche del Codice dei contratti con il primo Decreto Correttivo. Si parla di passare da 5 a 10 anni per il curriculum vitae e il gruppo Concorsi sta elaborando le linee guida Concorsi del CNAPPC. Dalle anticipazioni delle nuove Linee guida Anac si evidenzia che i RUP dovranno essere iscritti agli Ordini. Occupandosi anche del Gruppo Parametri ha anche citato le modifiche al nuovo Co-

dice per le quali vanno aggiornate le tariffe relative alle nuove prestazioni richieste. Si deve anche meglio definire la tariffa urbanistica. Sui BB.CC. illustra gli emendamenti al Capo III settore dei beni culturali del Dlgs 50/16. Evidenzia riguardo la massima attenzione con cui dovrà essere analizzato il nuovo DM che fisserà tutto l'aspetto sulla progettazione e direzione lavori sui BB.CC.

*Alessandra Ferrari, CNAPPC (Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica)*

Il gruppo Inarcassa ha predisposto proposte con un alleggerimento del sistema sanzionatorio e con l'utilizzo di un fondo di rotazione. Si provvederà al necessario raccordo tra Ordini e Inarcassa. E' in fase di predisposizione un questionario da inviare agli Ordini riguardo gli eventi da essi organizzati. Propone di impostare una comunicazione generale sul tema dell'architetto indispensabile.

*Massimo Crusi, CNAPPC (Dipartimento Riforme e Politiche per la Professione)*

Tavolo sistema ordinistico. Ci sarà un forte ricambio nel 2017 dei Consiglieri e di conseguenza dei delegati e dei gruppi di lavoro. Ha parlato di linee anticorruzione e trasparenza ed in seguito ha completato l'illustrazione della questione dei Parametri di cui è consigliere referente.

Con Paola Gigli dell'Udp ha poi illustrato i lavori sullo Statuto del lavoro autonomo: emendamenti, criticità lavori privati e società d'ingegneria.

Paola Gigli ha continuato sulla riforma del sistema ordinistico e sull'università. Per poi passare con Paolo Malara a illustrare i lavori del Gruppo operativo Università.

*Paolo Malara, CNAPPC (Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato)*

Necessita una ricognizione presso gli Ordini sulla materia, si prevede l'invio di un questionario. Si sta ragionando sui tirocini obbligatori prima dell'esame di stato.

*Alessandra Ferrari, CNAPPC*

Ha illustrato i Premi del CNAPPC. Ha precisato che la qualità dei progetti e quindi le valutazioni per i possibili premi, non saranno legate alla scala degli interventi. Massima apertura alla partecipazione di tutti anche con piccoli interventi.

Con significativi contributi e osservazioni, sono intervenuti Gioia Francesco (Basilicata), Sandro Sapia (Valle d'Aosta), Massimiliano Ali (Liguria), Alessandro Tassi Carboni (Emilia Romagna), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Pio Crispino (Campania), Pasquale Piscitelli (Marche), Paolo Marcelli (Emilia Romagna), Vittorio Pennini (Friuli Venezia Giulia), Luigi Scrima (Toscana).

Sinteticamente, in ordine di esposizione:

- Si è chiesto se il Cnappc aiuterà gli Ordini per i rimborsi alle partecipazioni ai tavoli di lavoro.
- In merito l'UdP rimanda la risposta all'intervento di Franco Frison.
- Si richiede l'elenco dei partecipanti ai tavoli di lavoro. L'Ufficio di Presidenza comunica che verrà inviato presto. Successivamente, non appena reperiti gli indirizzi, verranno anche comunicate le mailing list dei GdL.
- Plausi alla procedura messa in atto.
- Problemi ad identificare con precisione l'interlocutore finale del nostro lavoro (Enti, Ministeri, Direttori Generali, politici, quali persone, ecc.).

- Nell'Università non sono gli esami di Stato ad essere il centro della questione ma i piani di studio, gli argomenti che si studiano.
- Le Università sono troppe e non tutte sono all'altezza. Bisogna selezionare le Università.
- Qualche dubbio sulla quantità di premi (forse troppi se si sommano ad altri di altri enti).
- Dubbi sullo slogan "l'architetto è indispensabile", forse è meglio che lo dicano gli altri, il rischio è che la gente inizi a stufarsi degli slogan.
- Condivisione che non si debba sviscerare troppo sui criteri di formazione dei gruppi operativi rimandando al senso di responsabilità di chi le scelte le ha fatte.
- Attenzione a non puntare troppo su aspetti specialistici (tipo Sismica, Energetica) ma soprattutto sul progetto, il vero valore aggiunto della qualità degli spazi e dell'ambiente.
- Criticità a lavorare con questa complessità.
- Forse è necessario un gruppo di supporto all'Udp.
- Necessità di divulgare delle sintesi degli stati avanzamento lavori dei gruppi.
- Si ritiene che vi siano troppi passaggi, bisogna calibrare ciò che è intermedio che non impedisca la trasmissione tra base e vertice.
- Quando parliamo di semplificazione ci dobbiamo ricordare che riguardo la formazione si osserva che siamo noi che ci complichiamo la vita.
- Non si ritiene che dirsi che l'architetto è indispensabile sia utile, si ritiene che si debbano aprire gli studi, andare verso l'esterno.
- Con un esempio metaforico, per il metodo di lavoro degli Ordini, dopo analisi e diagnosi bisogna anche fare la cura e non fermarsi.
- E' necessario che si arrivi all'obbligo del DM parametri.
- E' difficile aprire il dibattito su tutto quanto è stato illustrato e sarebbe opportuno non fare la carrellata completa dei lavori, concentrandosi su alcuni temi da approfondire.
- Bisogna concentrare l'attenzione sul governo del territorio.
- Si ritiene invece importante il riassunto sulle evoluzioni del lavoro dei gruppi.
- Si sottolinea della necessità come Delegazione di farsi carico di essere adeguata cinghia di trasmissione.
- Valorizzazione della figura dell'architetto è importante ma si nutrono dubbi sullo slogan "l'architetto è indispensabile".
- Ci si chiede se tutti siano adeguatamente rappresentati nei GdL.

L'Ufficio di Presidenza prova a dare alcuni chiarimenti:

- Per quanto riguarda le nomine queste sono state fatte sulla base di quanto approvato in sede di CNO dagli Ordini sulla base della competenza sul tema, rappresentatività, disponibilità e continuità di presenza. Da CNAPPC e UdP in Consigli congiunti. Si precisa che i Gruppi di lavoro sono comunque aperti agli Ordini, chi voleva essere rappresentato ha mandato i nominativi che sono stati inseriti.

- Per quanto riguarda l'aiuto all'UdP, questo deve venire dagli attori del processo, dalla cinghia di trasmissione, in primis dai Delegati presenti ma anche sarà fondamentale che i Gruppi Operativi siano veramente operativi nel informare e ordinarsi con GdL e referenti nazionali e non solo presenti per fare una giornata a Roma.
- Il meccanismo è un po' complesso, ma l'obiettivo di far arrivare dalla base al vertice le istanze, è una sfida che questo CNAPPC vuole cogliere e quindi è logico che in fase di rodaggio questo meccanismo appaia un po' complicato ma probabilmente con l'autunno o con la prossima primavera si vedranno già gli effetti positivi di un sistema partecipativo ed inclusivo.
- La carrellata risulta necessaria se si vuole far parte tutti del processo. L'accento su temi importanti trova comunque il suo spazio, di fatti il pomeriggio verrà interamente dedicato al delicato argomento della Formazione e i relativi aspetti di deontologia.

Alessandra Ferrari interviene specificando:

- I premi sono premi e non concorsi.
- Lo slogan "l'architetto è indispensabile" è uno strumento che dovrebbe essere efficace per sentirsi parte di un gruppo.

I delegati intervengono ancora:

- Si evidenzia come la partecipazione di 320 colleghi faccia parte di un sistema inclusivo.
- La creazione di 21 gruppi di lavoro evidenzia la volontà di cambiare un sistema.
- Si sta creando un sistema più democratico.
- Piuttosto che lo slogan sull'architetto indispensabile a livello nazionale si ritiene utile calibrare singole politiche all'interno dei vari ordini, questo slogan potrebbe diventare un boomerang in quanto tutti sono indispensabili (il medico, l'avvocato, il giudice, l'ingegnere, ecc.) e l'affermarlo evidenzia il fatto che possa non esserlo. La meditazione sul fatto di usare lo slogan deve essere più ampia, probabilmente si deve lasciare che siano gli altri a dire che "l'architetto è indispensabile".

Si effettua la pausa pranzo.

Nel pomeriggio si riprendono i lavori, intervengono:

*Franco Frison, CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Interni e Magistratura.*

Vi sono cambiamenti in corso e vi è la necessità di uno sforzo da parte di tutti.

E' allo studio la possibilità di un contributo economico da parte del Cnappc agli Ordini per la partecipazione ai Gruppi Operativi. Il modo non è ancora definito.

Ci sarà un format per la comunicazione dei lavori di tutti i tavoli.

Il metodo di lavoro ha messo in opera sui 3 Tavoli e 21 temi, 320 persone nei Gruppi di lavoro, 120 nei Gruppi operativi. E' evidente la differenza con il modo con cui il CNAPPC lavorava prima.

Si tratta l'argomento della formazione e relativa deontologia.

I tre anni della formazione stanno finendo. Alcuni concetti base:

- nessuna sanatoria, nessuna proroga
- gradualità delle sanzioni
- informazione preventiva adeguata agli iscritti della scadenza
- semplificazione sanzioni con automazione delle procedure
- premialità ai meritevoli
- la recidività è un'aggravante
- la verifica va fatta sul triennio no sul singolo anno
- rilevazione comunque dell'assenza dei crediti deontologici
- avvio delle sanzioni dal 1 luglio 2017
- una sola sanzione disciplinare
- uniformità delle sanzioni anche tra fase sperimentale e a regime
- criteri sanzionatori uniformi sul territorio nazionale
- crediti non effettuati: si riportano nel triennio formativo successivo
- comunicazione sistematica agli iscritti
- semestre di ravvedimento operoso solo per il primo triennio;
- esoneri: certezza e chiarezza (di principio comunque vi è l'obbligo formativo non l'esonero)
- con la sospensione dovranno essere chiariti i rapporti con Inarcassa (eventuale interruzione).

*Ilaria Becco, Coordinatrice Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale.*

- Alla luce degli interventi della mattinata viene ricordato il metodo totalmente innovativo con cui sono stati definiti i gruppi di lavoro: sulla base delle priorità dei programmi dei Dipartimenti condivise in Conferenza, delle disponibilità manifestate dagli Ordini di colleghi, della composizione avvenuta sulla base dei criteri di competenza, disponibilità e continuità di presenza, dello stretto lavoro tra Consiglio e Ufficio di Presidenza.
- Vengono riepilogati i diversi passaggi in tema Deontologia e Formazione subito dopo la riunione del Tavolo di Lavoro Ordinamento, avvenuta l'8 giugno, dove sono emersi i principi cardine delle modifiche. Convocazione congiunta dei due gruppi di lavoro nelle date del 22 giugno, 5 luglio e del prossimo 13 luglio; discussione avvenuta in Consiglio nelle sedute del 30 giugno, 6 luglio e del prossimo 14 luglio e presentazione in data odierna dei principi condivisi alla Delegazione.
- Subito dopo la seduta del prossimo Consiglio verrà inviata agli Ordini tutta la documentazione affinché ci possa essere una lettura attenta e consapevole in vista della discussione e delle decisioni da assumere nella Conferenza degli Ordini del prossimo 22 luglio.

- E' ribadita la volontà di un forte cambiamento nel processo decisionale che, come tutte le scelte, potrà comunque se ritenuto essere perfettibile; i gruppi di lavoro sono a progetto e non a tempo indeterminato, ne verranno costituiti altri sulla base delle priorità condivise con grande apertura a chi, tramite gli Ordini, vuole fornire un contributo attivo.
- Viene tracciato un percorso operativo che prevede di far confluire le proposte condivise; nella modifica:
  - del Codice Deontologico da approvare in Conferenza e successivamente in Consiglio;
  - delle Linee Guida da approvare in Conferenza e successivamente in Consiglio;
  - del Regolamento sulla Formazione da approvare a cura del Ministero;
- E' ribadita la necessità di un approfondimento giuridico sull'aspetto delle procedure deontologiche semplificate per mancanze formative (es. modifica D.P.R. n. 137/2012).
- Sui temi di Deontologia e Formazione vengono citati i contributi pervenuti dagli Ordini, Federazioni e Consulte.
- Ribadita la necessità di trovare il giusto equilibrio nelle decisioni da assumere, al fine di garantire la credibilità dell'azione di tutte le componenti del sistema ordinistico (Consiglio Nazionale, Ordini, Delegazione, Ufficio di Presidenza, Conferenza).
- Ulteriore obiettivo: limitare le modifiche al minimo. La revisione del regolamento dipende dai tempi del ministero.

Sull'argomento sono intervenuti i delegati di Marche, Puglia, Veneto, Toscana, Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Lazio, Abruzzo. E' quasi totale l'unanimità sulla applicazione delle sanzioni in maniera rigida.

Si riportano in sequenza i seguenti aspetti e considerazioni da parte dei delegati:

- L'importanza di limitare il più possibile la discrezionalità di valutazione da parte dei consigli di disciplina.
- Favorevoli, quindi, all'automatismo di 1CFP/1 giorno di sospensione ma incrementando i giorni di sospensione e prevedendo una sanzione più significativa per chi non ha acquisito alcun credito formativo.
- Favorevoli al rigore ma l'impostazione illustrata risulta eccessivamente severa; si propone una maggiore flessibilità.
- Si suggerisce di prevedere una maggiore offerta di corsi FAD.
- Si pone il problema dell'attività dei consigli di disciplina (che fanno politica all'interno degli ordini) e si propone una modifica del codice deontologico (in particolare art. 12 c.4). Chi fa parte del Consiglio di disciplina non si deve poter candidare per il successivo mandato nel Consiglio dell'Ordine.
- Si auspica che venga aumentata l'offerta in e-learning nell'ambito della disciplina, curata direttamente dal CNAPPC.
- Si chiede se è stata valutata nella discussione interna ai gruppi l'interpretazione secondo cui la sanzione per il mancato assolvimento dell'obbligo della formazione debba essere legata alla verifica della correttezza, competenza e professionalità della prestazione.
- Si chiede una adeguata valutazione sui possibili ricorsi.

- Si chiedono chiarimenti in merito alla procedura semplificata.
- Si approva il metodo di lavoro e la sintesi dei principi generali illustrati.
- Si condividono il mantenimento dei 60 CFP nel triennio anche a regime.
- Si concorda sulla verifica sul triennio e non per annualità e favorevole a portare i 20 CFP eventualmente in esubero, nel triennio successivo.
- Si suggerisce per i prossimi trienni di prevedere un ravvedimento di tre mesi.
- Si considera troppo debole la sanzione di 60 giorni di sospensione per chi è a zero crediti.
- Si sottolinea l'importanza di salvaguardare anche nella procedura semplificata il diritto di difesa dell'incolpato.
- In merito al tema degli esonerati si è favorevoli al mantenimento dell'esonerato per gli ultra 70 anni.
- Analisi del procedimento. Chi lo avvia? Ordine o CdD? Meccanismi da sviluppare.
- Dal report fatto dagli Ordini della federazione toscana risulta che il livello di adempimento in materia di formazione segnala un trend calante nel corso del triennio; si parte da un 30% di iscritti inadempienti nel primo anno che aumenta sensibilmente negli anni successivi; questo può essere imputabile a più ragioni ma sicuramente l'assenza di comunicazione sulle sanzioni è stato un fattore determinante.
- Si concorda sulla necessità di sanare per questo primo triennio i limiti annuali.
- Si dovrebbe prevedere sei mesi di ravvedimento operoso anche nei prossimi trienni.
- Si concorda sui 60 CFP a regime concentrandosi sulla qualità delle attività formative.
- Si evidenzia come necessario un raccordo con le altre categorie in particolare gli ingegneri.
- Fare attenzione alle false attestazioni.
- I CdD in alcuni Ordini non lavorano molto bene e diventano strumento di trampolino "politico".
- Si dovrebbe prevedere anche la possibilità di recupero anche di tutti i CFP all'interno del semestre.
- Si ribadisce di prevedere sanzioni più severe per chi è a zero CFP.
- Si condividono i principi illustrati e si sottolinea la necessità di semplificare limitando le possibilità di interpretazione; a tal proposito si suggerisce uno snellimento generale del codice deontologico.
- Bisogna implementare la piattaforma: è un valido sistema per verificare il livello di adempimento dell'obbligo – eventuale comunicazione diretta con gli iscritti tramite la piattaforma.
- Dubbi sul meccanismo automatico 1 CFP/1 giorno di sospensione perché si presta troppo ai ricorsi in particolare per piccole mancanze.
- Graduare la sanzione con il criterio di 1 CFP/1 giorno di sospensione è troppo poco; sarebbe meglio prevedere un sistema a scaglioni.
- E' necessario garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio e continuità di sistema sanzionatorio tra il primo triennio e quelli successivi.
- prevedere anche un sistema premiale per chi è in regola con la formazione.
- Si evidenzia la qualità del metodo di lavoro messo in atto per il tema oggetto di discussione sulla Formazione e deontologia.

- Si concorda con i 60 CFP/triennio a regime; suggerisce di fare qualche approfondimento sul tema del mantenimento dei 4 crediti annuali di deontologia.
- Si evidenziano le criticità dei dati presenti su im@teria e, in particolare, della mancanza sul portale di un numero elevato di iscritti.
- Si ricorda che la formazione non è nata con finalità punitive o deontologiche ma al contrario con finalità di qualificazione del professionista.
- Si sottolinea l'importanza di approfondire le ricadute sulla continuità contributiva Inarcassa in presenza di sospensione per mancanze formative
- Si evidenzia come l'assunzione di un criterio tipo quello proposto (1 CFP/1 giorno di sospensione), al di là che possa esser valutato troppo poco o troppo, consente una proporzionalità controllabile e lineare della sanzione; tale sistema risulta preferibile rispetto ad un sistema a fascia o a scaletta che non garantirebbe tale proporzionalità.
- Si sottolineano i problemi di utilizzo della piattaforma im@teria dove si ribadisce che ad oggi non risultano registrati molti iscritti.
- Si propone di prevedere l'esonero per chi non svolge la professione e di valutare la possibilità di accreditare l'attività professionale.
- Si rilevano difficoltà gestionali per gli ordini dovuti alla necessità di dover annullare eventi di qualità per mancanza di un numero sufficiente di iscritti a causa della concorrenza fatta da enti terzi che propongono iniziative commerciali di bassa qualità ma gratuite; a questo proposito suggerisce di introdurre la possibilità di differenziare i crediti attribuibili per le attività commerciali.
- Si devono limitare i crediti attribuibili con eventi commerciali dei pacchetti format delle ditte.
- Si rileva che si sta intraprendendo una linea molto rigorosa e severa forse senza rendersi conto degli effetti che avrà sulla nostra categoria (elevato numero dei procedimenti disciplinari); le questioni di principio sono condivisibili ma subentrano aspetti pratici molto critici: primo fra tutti l'impossibilità di eliminare nella semplificazione del procedimento il diritto di difesa dell'incolpato.
- Si evidenzia che stiamo inserendo le sanzioni in corso d'opera, anzi, quasi alla fine triennio e che una simile posizione presupporrebbe un sistema perfetto cosa che invece non è, ciò non vuol dire attuare una sanatoria ma misure correttive: 1) prevedere sanzioni più dinamiche ad esempio differenziando il primo triennio da quelli successivi (non dimentichiamo che si tratta di un triennio sperimentale) ad es. 1 CFP = 1 g di sospensione per l'attuale triennio e 1 CFP= 3 gg a regime; 2) utilizzare tutta la gamma delle sanzioni: dal punto di vista giuridico il sistema prevede la valutazione soggettiva da parte del consiglio di disciplina.
- Si ricorda che è l'Ordine che deve agire nei confronti dell'iscritto e non la piattaforma im@teria.
- Si ribadisce di prevedere sanzioni più severe per chi è a zero crediti.
- Prevedere l'iscrizione obbligatoria degli iscritti sulla piattaforma im@teria (anche introducendo un obbligo all'atto dell'iscrizione).
- Valutare con più attenzione la qualità delle proposte formative, comunque talvolta anche quelle commerciali possiedono uno standard elevato.
- Applicare massimo rigore nelle sanzioni; l'esperienza dimostra che un sistema rigoroso risulta alla fine premiante (esempio di un Ordine con un numero molto basso di colleghi non in regola con la formazione e nessuno che non sia in regola con la quota). Il rigore paga.

- Viene posto, inoltre, il problema dei corsi di aggiornamento in prevenzione incendi: costi troppo elevati della docenza da parte dei funzionari VVFF. Sistema assolutamente da cambiare con interventi urgenti.
- Si condivide la predisposizione di una comunicazione del CNAPPC a tutti gli Ordini.
- Si richiama il problema delle iscrizioni preventive e poi della diserzione agli eventi e richiede un comportamento unificato.
- Si è favorevoli all'applicazione delle sanzioni come previste nella bozza.
- Si dovrebbero prevedere crediti per l'attività di volontariato.
- Si segnala la difficoltà di rapporti con gli enti terzi che svolgono attività sui territori chiedendo molto spesso una eccessiva attività di segreteria agli Ordini. Molti disagi con enti terzi con pacchetti preconfezionati e nessuna espressione per l'Ordine, solo oneri.
- Si evidenzia come i numeri di Roma come delle grandi città sono esorbitanti: ad esempio Roma 18000 iscritti di cui il 50% (9000 iscritti) non è il regola; risulta impossibile attivare i procedimenti disciplinari se non si prevede una qualche forma di automatismo.
- Si sottolinea l'importanza che il CNAPPC faccia una comunicazione riepilogando la posizione condivisa e uniforme a tutti gli Ordini.
- Si evidenzia, sulla base di quanto udito, lo sconcerto sul livello della classe dirigente in particolare dei consigli di disciplina. Si richiama la necessità che in vista delle prossime elezioni ci sia un forte impegno collettivo nella selezione di coloro che andranno ad impegnarsi presso gli Ordini.
- Viene evidenziato, in merito alle mancanze formative, un risvolto da approfondire: l'incremento dei premi delle polizze assicurative di RC professionale.

Si precisano alcune considerazioni da parte dei due Consiglieri nazionali:

- Vi sarà un altro passaggio nel GO e poi al GdL e successivamente i documenti verranno dati agli ordini per la Conferenza del 22. La revisione generale e organica del Codice deontologico sarà fatta successivamente, adesso vengono trattati solo gli aspetti legati alla formazione.
- Attenzione: tutta la gestione non sarà in base alle attuali regole ma a nuove specifiche regole. Deontologia, linee guida, regolamento, che prevedono iter più semplici e concordati con il ministero.
- Il percorso di uniformità con ingegneri e geometri è iniziato ma risulta sin da subito molto difficile.

Viene analizzato l'ordine del giorno della Conferenza e la Delegazione propone di trattare prima la Formazione, poi gli aspetti legati ai temi degli altri gruppi di lavoro.

Alle 17.30 puntuali si chiudono i lavori e si aggiorna la riunione al 22 luglio, data della Conferenza.

---



## **Decreto correttivo - Emendamenti per il Codice**

### **SETTORE DEI BENI CULTURALI**

**Documento condiviso nella Delegazione Consultiva su base regionale del 7 luglio 2016**

## Estratto dal D.Lgs 50/2016

### Legenda:

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:

in **giallo**: gli articoli emendati

le parti in "~~nero barrato~~": da eliminare

le parti in **rosso**: da aggiungere

### CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

#### Art. 146. (Qualificazione)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di **architetto o<sup>1</sup>** restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

#### Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)

---

<sup>1</sup> Si ritiene che direttore tecnico possa comunque essere anche l'architetto in quanto tecnico laureato con competenze riservate per legge sui Beni Culturali.

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, **qualora riguardino lavori di cui al comma 3, possono comprendere** ~~comprendono~~<sup>2</sup> un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

#### **Art. 148. (Affidamento dei contratti)**

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9

---

<sup>2</sup> Si ritiene che l'architetto abbia da sempre collaudato tutti lavori nel campo dei Beni Culturali con la specifica competenza che deriva dal proprio percorso formativo. Nel caso di particolare rilevanza o complessità, nell'ufficio della D.L., in supporto all'architetto, si potrà prevedere quale specialista un restauratore.

aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione ordinaria e il restauro<sup>3</sup> di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.

#### Art. 149. (Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

#### Art. 150. (Collaudo)

---

<sup>3</sup> Per ovi motivi di rilevanza delle opere di manutenzione straordinaria e restauro, si ritiene di limitare alla manutenzione ordinaria l'applicazione della deroga. In alternativa deve essere chiaramente specificato che si tratta di restauro artistico sotto diretta sorveglianza dell'organo di tutela.

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

## Lavoro

**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



CONFERENZA NAZIONALE DEGLI  
ORDINI DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

<b>Tavolo di lavoro: Lavoro</b>					
<b>1-L</b>	<b>Normativa Lavori Pubblici</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Sergio	Togni		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Rino	La Mendola		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Elisabetta	Marcellini	Arezzo	Federazione
2	G.O.	Leonardo	Russo	Enna	Consulta
3	G.d.L.	Gaetano	Centra	Foggia	Federazione
4	G.O.	Roberto	Burlando	Genova	Ordine
5	G.O.	Pietro	Triolo	Mantova	Consulta
6	G.d.L.	Pantaleo	De Finis	Matera	Ordine
7	G.d.L.	Pio	Crispino	Napoli	Ordine
8	G.d.L.	Manuela	Selis	Oristano	Ordine
9	G.O.	Aldo	Olivo	Roma	Ordine
10	G.d.L.	Antonio	Roggio	Siracusa	Ordine
11	G.O.	Laura	Porporato	Torino	Ordine
12	G.d.L.	Franco	Gazzarri	Venezia	Federazione
13	G.d.L.	Anna	Allesina	Modena	Federazione
<b>2-L</b>	<b>Concorsi</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Rino	La Mendola		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Andrea	Marchisio	Aosta	Federazione
2	G.O.	Piergiorgio	Giannelli	Bologna	Ordine
3	G.O.	Carlo	Azzolini	Bolzano	Ordine
4	G.O.	Mario	Perini	Firenze	Ordine
5	G.d.L.	Claudia	Compagno	L'Aquila	Ordine
6	G.O.	Cecilia	Bolognesi	Milano	Consulta
7	G.d.L.	Francesco	Cannone	Palermo	Consulta
8	G.d.L.	Franco	Luongo	Salerno	Ordine
9	G.d.L.	Sonja	Dania	Savona	Ordine
10	G.d.L.	Marco	Giovanazzi	Trento	Ordine
11	G.O.	Vittorio	Cecchini	Verona	Federazione
<b>3-L</b>	<b>Osservatorio LL.PP.</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Sergio	Togni		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Rino	La Mendola		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Michele	Orsillo	Benevento	Ordine
2	G.d.L.	Raffaele	Di Bona	Caserta	Ordine
3	G.O.	Salvatore	Fiorito	Catania	Consulta
4	G.d.L.	Giuseppe	Macri	Catanzaro	Ordine
5	G.d.L.	Massimiliano	Caraceni	Chieti	Ordine
6	G.d.L.	Giacomo	Pozzoli	Como	Consulta
7	G.O.	Marco	Botto	Cuneo	Federazione
8	G.d.L.	Luca	Franceschini	Firenze	Ordine
9	G.d.L.	Bruno	Marzilli	Frosinone	Ordine
10	G.d.L.	Andrea	Schiffini	La Spezia	Ordine
11	G.O.	Gabriele	Manca	Oristano	Ordine
12	G.O.	Marina	Giorgi	Pordenone	Ordine
13	G.O.	Federico	Toso	Udine	Ordine
<b>4-L</b>	<b>Inarcassa</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Sergio	Togni		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Alessandra	Ferrari		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Giacomo	Galvani	Aosta	Federazione
2	G.d.L.	Pasquale	Fanelli	Brindisi	Federazione
3	G.O.	Bruna	Gozzi	Cremona	Consulta
4	G.d.L.	Enrico	Rudella	Cuneo	Federazione
5	G.d.L.	Arturo	Giusti	Massa Carrara	Federazione
6	G.d.L.	Angelo	Vozzi	Matera	Ordine
7	G.d.L.	Natalia	Leone	Modena	Ordine
8	G.O.	Emanuele	Nicosia	Palermo	Consulta
9	G.d.L.	Paolo	Caggiano	Pistoia	Federazione
10	G.O.	Paola	Ricciardi	Roma	Ordine
11	G.O.	Livio	Farina	Terni	Ordine
12	G.d.L.	Stefano	Del Pinto	Terni	Ordine

Lavoro

5-L	<b>Decreto Parametri</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Sergio</i>	<i>Togni</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Massimo</i>	<i>Crusi</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Cosimo Damiano	Mastronardi	Bari	Federazione
2	G.O.	Michele	Pierpaoli	Como	Consulta
3	G.d.L.	Valentina	Pellino	Caserta	Ordine
4	G.d.L.	Mirco	Grassi	Genova	Ordine
5	G.O.	Rocco	De Matteis	Lecce	Ordine
6	G.d.L.	Paolo	Rughetto	Lecco	Ordine
7	G.d.L.	Pierpaolo	Tognetti	Lucca	Federazione
8	G.d.L.	Michele Maria	Mazziotta	Matera	Ordine
9	G.d.L.	Fernando	Grignaschi	Novara	Federazione
10	G.O.	Liliana	Montin	Padova	Federazione
11	G.O.	Alberto	Ditta	Trapani	Ordine
12	G.O.	Claudio	Biancon	Venezia	Federazione
6-L	<b>CTU</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Sergio</i>	<i>Togni</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Fabrizio</i>	<i>Pistolesi</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.d.L.	Luciano	Bonetti	Aosta	Federazione
2	G.d.L.	Canio	Zarrilli	Avellino	Ordine
3	G.d.L.	Claudio	Casarini	Genova	Ordine
4	G.O.	Andrea	Borro	Imperia	Ordine
5	G.O.	Antonio	Sforza	Lecce	Federazione
6	G.O.	Carlo	Lanza	Milano	Consulta
7	G.O.	Daniela	Proietti	Roma	Ordine
8	G.O.	Giovanni	Rosotto	Torino	Ordine
9	G.d.L.	Giuliano Mario	Becchi	Torino	Ordine
7-L	<b>Statuto Lavoro Autonomo</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Paola</i>	<i>Gigli</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Massimo</i>	<i>Crusi</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Angela Maria	Giglia	Agrigento	Consulta
2	G.O.	Fulvio	Fraternali	Avellino	Ordine
3	G.O.	Vittorio	Mirizzi	Bari	Federazione
4	G.O.	Dario	D'Aleo	Caltanissetta	Consulta
5	G.O.	Emilia	Olivieri	Matera	Ordine
6	G.O.	Maria Gabriella	Alfano	Salerno	Ordine
8-L	<b>Sicurezza</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Sergio</i>	<i>Togni</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Massimo</i>	<i>Crusi</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Salvatore	Freda	Caserta	Ordine
2	G.O.	Nicola	Tramonte	Foggia	Federazione
3	G.O.	Cristina	Brusaporci	Pescara	Ordine
4	G.O.	Massimo	Giuntoli	Torino	Ordine
5	G.O.	Michela	Bosco	Udine	Ordine
9-L	<b>Politiche Comunitarie</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Paola</i>	<i>Gigli</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Lilia</i>	<i>Cannarella</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.d.L.	Mauro	Latini	Chieti	Ordine
2	G.O.	Cristiana	Taricco	Cuneo	Federazione
3	G.d.L.	William	Tornabene	Enna	Ordine
4	G.d.L.	Stefano	Galati	Genova	Ordine
5	G.d.L.	Francesca	Adragna	Lucca	Federazione
6	G.O.	Patrizia	Stranieri	Lucca	Federazione
7	G.O.	Sara	Meli	Oristano	Ordine
8	G.O.	Giuseppe	Cucuzzella	Ragusa	Consulta
9	G.O.	Paola	Pellegrini	Udine	Ordine
10-L	<b>Esteri</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	<i>Giuseppe</i>	<i>D'Angelo</i>		
	<b>Referente CNAPPC</b>	<i>Livio</i>	<i>Sacchi</i>		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Alessandra	Morri	Bergamo	Consulta
2	G.O.	Domenico	Catania	Barletta-Andria-Trani	Federazione
3	G.d.L.	Alessandro	Izzi	Campobasso	Ordine
4	G.d.L.	Paola M.	Pennisi	Catania	Consulta
5	G.d.L.	Margherita	Del Grosso	Genova	Ordine
6	G.O.	Sandro	Annibali	L'Aquila	Ordine
7	G.O.	Valeria	Bottelli	Milano	Consulta
8	G.d.L.	Giuseppe	De Domenico	Messina	Consulta
9	G.d.L.	Raffaele	Nappo	Napoli	Ordine
10	G.O.	Roberto	Ricci	Rimini	Ordine

Lavoro

11-L	Lavori e Nuovi Mercati	Nome	Cognome	Ordine	Rappresentanza
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Paola	Gigli		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Marco	Aimetti		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Sergio	Roccheggiani	Ancona	Ordine
2	G.O.	Umberto	Alesi	Ascoli Piceno	Ordine
3	G.d.L.	Diego	Farina	Ferrara	Ordine
4	G.O. iunior	Elena	Migliorini	Genova	Ordine
5	G.d.L.	Maria Nuccia	Calanni Macchio	Messina	Consulta
6	G.O.	Sandra	Losi	Modena	Ordine
7	G.d.L.	Maria Gabriella	Tumminelli	Palermo	Consulta
8	G.d.L.	Gabriele	Esposito	Teramo	Ordine
9	G.O.	Rita	Argento	Torino	Ordine
10	G.O.	Alessia	Buratti	Trento	Ordine


**Tavolo di lavoro: Paesaggio e Territorio**

1-PT	<b>Politiche Urbanistiche e Territoriali</b>	Nome	Cognome	Ordine	Rappresentanza
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Diego	Zoppi		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.d.L.	Pasquale	Piscitelli	Ancona	Ordine
2	G.d.L.	Raffaele	Fusco	Asti	Federazione
3	G.O.	Maria Albina	Berardi	Barletta-Andria-Trani	Federazione
4	G.d.L.	Andrea	Calderari	Brindisi	Federazione
5	G.d.L.	Teresita	Vecchierelli	Campobasso	Ordine
6	G.d.L.	Tommaso	Garofalo	Caserta	Ordine
7	G.d.L.	Venerando	Russo	Catania	Consulta
8	G.d.L.	Marcello	Borrone	Chieti	Ordine
9	G.d.L.	Egidio	Raimondi	Firenze	Ordine
10	G.d.L.	Alessandro	Jaff	Firenze	Ordine
11	G.O.	Paolo	Marcelli	Forlì Cesena	Federazione
12	G.d.L.	Felice	D'Amico	Frosinone	Ordine
13	G.O.	Stefano	Sibilla	Genova	Ordine
14	G.d.L.	Edoardo	Compagnone	L'Aquila	Ordine
15	G.d.L.	Elio	Mauri	Lecco	Ordine
16	G.d.L. - Pianificatore	Chiara	Panigatta	Lodi	Ordine
17	G.d.L.	Emanuele	Grecchi	Lodi	Ordine
18	G.d.L.	Marco	Del Monte	Lucca	Federazione
19	G.d.L.	Emanuele	Piccioni	Macerata	Ordine
20	G.d.L.	Corrado	Lattanzi	Massa Carrara	Federazione
21	G.d.L.	Giancarlo	Cacciatori	Massa Carrara	Federazione
22	G.d.L.	Claudio	Fornaciari	Modena	Ordine
23	G.d.L.	Maria	D'Elia	Napoli	Ordine
24	G.d.L.	Gennaro	Polichetti	Napoli	Ordine
25	G.O.	Giovanni	Furlan	Padova	Federazione
26	G.d.L.	Maria Adele	Colicchio	Pescara	Ordine
27	G.d.L.	Gianni	Fabbretti	Perugia	Ordine
28	G.d.L.	Giuseppe	Baracchi	Piacenza	Ordine
29	G.d.L.	Flavia	Rossetti	Pordenone	Ordine
30	G.d.L.	Vincenzo	Leggio	Ragusa	Consulta
31	G.d.L.	Andrea	Rinaldi	Reggio Emilia	Ordine
32	G.d.L.	Patrizia	Colletta	Roma	Ordine
33	G.d.L.	Giovanni	Ascarelli	Roma	Ordine
34	G.d.L.	Alberto	Moras	Savona	Ordine
35	G.d.L.	Vincenzo	La Gioia	Taranto	Ordine
36	G.d.L.	Francesca	Garzanelli	Teramo	Ordine
37	G.d.L.	Francesco	Tranchida	Trapani	Consulta
38	G.O.	Fabio	Foti	Vibo Valentia	Ordine
39	G.O.	Marisa	Fantin	Vicenza	Federazione
2-PT	<b>Semplificazione</b>	Nome	Cognome	Ordine	Rappresentanza
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Fabrizio	Pistoiesi		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Marcella	Datei	Bergamo	Consulta
2	G.d.L.	Laura	Coppi	Frosinone	Ordine
3	G.d.L.	Giorgio	Parodi	Genova	Ordine
4	G.d.L.	Lara	Gatti	La Spezia	Ordine
5	G.O.	Camillo	Clelia Testa	Messina	Consulta
6	G.O.	Clara	Rognoni	Milano	Consulta
7	G.O.	Brigida	De Somma	Napoli	Ordine
8	G.d.L.	Carlo	Ferrari	Reggio Emilia	Ordine
9	G.O.	Franco	Brizi	Rieti	Ordine
10	G.d.L.	Giorgio Maria	Tamburini	Roma	Ordine
11	G.d.L.	Rosaria	Garofalo	Siracusa	Ordine
12	G.d.L.	Wanda	Antoniazzi	Treviso	Federazione
13	G.O.	Elisabetta	Bellini	Torino	Ordine
14	G.d.L.	Maria Rosa	Cena	Torino	Ordine
3-PT	<b>Regolamento Edilizio</b>	Nome	Cognome	Ordine	Rappresentanza
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Diego	Zoppi		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				

## Paesaggio e Territorio

1	G.O.	Giacomo	Circelli	Ancona	Ordine
2	G.d.L.	Vincenzo	De Maio	Avellino	Ordine
3	G.O.	Paolo	D'Addato	Barletta.Andria.Trani	Federazione
4	G.d.L.	Roberta	Orio	Brescia	Consulta
5	G.d.L.	Elisabetta	Cavalleri	Como	Consulta
6	G.d.L.	Giuseppe	Brusacà	La Spezia	Ordine
7	G.d.L.	Giulia	Torregrossa	Lecco	Ordine
8	G.O.	Raffaele	Cecchini	Lucca	Federazione
9	G.d.L.	Francesco	Cappa	Mantova	Consulta
10	G.d.L.	Giuseppe	Falzea	Messina	Consulta
11	G.d.L.	Giorgio	Tognon	Pavia	Consulta
12	G.O.	Simone	Ombuen	Roma	Ordine
13	G.O.	Francesco	Giunta	Siracusa	Ordine
14	G.d.L.	Roberto	Albano	Torino	Ordine
15	G.O.	Susanna	Serafini	Trento	Ordine
<b>4-PT Beni Culturali</b>					
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>	
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Sergio	Togni		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Diego	Zoppi		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.d.L.	Tiziana	Maffei	Ascoli Piceno	Ordine
2	G.O.	Alessio	Rossi	Brescia	Consulta
3	G.O.	Maurizio	Marinazzo	Brindisi	Federazione
4	G.d.L.	Bruno	Saviani	Caserta	Ordine
5	G.d.L.	Alessandro	Tarquini	Frosinone	Ordine
6	G.d.L.	Alessandra	Zuppa	Genova	Ordine
7	G.d.L.	Addolorata Fra.	Capozza	Matera	Ordine
8	G.O.	Francesco	Miceli	Palermo	Consulta
9	G.d.L.	Filippo	Armani	Piacenza	Ordine
10	G.d.L. - Paesaggista	Gianfranco	Franchi	Pistoia	Federazione
11	G.O.	Virginia	Rossini	Roma	Ordine
12	G.d.L.	Elena	Rapetti	Rieti	Ordine
13	G.d.L.	Marina	Gennari	Siena	Ordine
14	G.O.	Marco	Struzzi	Terni	Ordine
15	G.O.	Anna	Buzzacchi	Venezia	Federazione
<b>5-PT Cultura Eventi</b>					
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>	
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Alessandra	Ferrari		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Annamaria	Lucarelli	Bari	Federazione
2	G.O.	Alessandro	Sacchet	Belluno	Federazione
3	G.d.L.	Fulvia	Caffo	Catania	Consulta
4	G.d.L.	Liborio	Calascibetta	Enna	Consulta
5	G.d.L.	Rosita	Baldassarri	Macerata	Ordine
6	G.O.	Vittorio	Longheu	Mantova	Consulta
7	G.d.L.	Carlo	Mariani	Monza Brianza	Consulta
8	G.d.L.	Antonino	Rotella	Messina	Consulta
9	G.O.	Renata	Picone	Napoli	Ordine
10	G.d.L.	Monica Angela G.	Scanu	Roma	Ordine
11	G.O.	Giacomo	Airaldi	Savona	Ordine
12	G.d.L.	Giustino	Vallese	Teramo	Ordine
13	G.d.L.	Sauro	Santini	Terni	Ordine
14	G.O.	Cristina	Coscia	Torino	Ordine
<b>6-PT Energia e sostenibilità</b>					
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>	
	<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Giuseppe	D'Angelo		
	<b>Referente CNAPPC</b>	Alessandro	Marata		
	<b>Gruppo di Lavoro</b>				
1	G.O.	Sandro	Sapia	Aosta	Federazione
2	G.d.L.	Massimo	Pedone	Barletta.Andria.Trani	Federazione
3	G.O.	Daniele	Menichini	Livorno	Federazione
4	G.d.L.	Claudia	Battaino	Udine	Ordine
5	G.O.	Marco	Somaglino	Vercelli	Federazione
6	G.O.	Laura	Antosa	Pescara	Ordine



<b>Tavolo di lavoro: Sistema Ordinistico</b>						
<b>1-SO</b>	<b>1-SO</b>	<b>Formazione</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
		<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Paola	Gigli		
		<b>Referente CNAPPC</b>	Ilaria	Becco		
		<b>Gruppo di lavoro</b>				
1	1	G.d.L.	Paola	Bravi	Ancona	Ordine
2	2	G.d.L.	Beatrice	Baldi	Ancona	Ordine
3	3	G.O.	Roberto	Felici	Arezzo	Federazione
4	4	G.d.L.	Gelsomina	Passadore	Biella	Federazione
5	5	G.O.	Wolfgang	Thaler	Bolzano	Ordine
6	6	G.d.L.	Serena	Chiarelli	Brindisi	Federazione
7	7	G.d.L.	Margherita	Mojoli	Como	Consulta
8	8	G.O.	Paolo	Lo Jacono	Caltanissetta	Consulta
10	9	G.d.L.	Alessandro	Amaro	Catania	Ordine
11	10	G.d.L.	David	Mezzabotta	Cuneo	Federazione
12	11	G.O.	Giuseppe	Panebianco	Imperia	Ordine
14	12	G.d.L.	Mariangela	Lucarini	Lucca	Federazione
15	13	G.d.L.	Silvia	Strafella	Macerata	Ordine
17	14	G.d.L.	Rosario	Sardo	Messina	Ordine
18	15	G.O.	Vito	Redaelli	Milano	Consulta
19	16	G.d.L.	Francesco	Cesaro	Napoli	Ordine
20	17	G.d.L.	Maria Gabriella	Pantalena	Palermo	Ordine
22	18	G.d.L.	Maria Luisa	Guerrini	Perugia	Ordine
23	19	G.d.L.	Adriana	Fantini	Piacenza	Ordine
24	20	G.d.L.	Francesca	Fregoli	Pisa	Ordine
25	21	G.d.L.	Alessandro	Baldi	Pistoia	Federazione
26	22	G.d.L.	Gianfranco	Cellai	Pistoia	Federazione
27	23	G.d.L.	Roberto	Angioni	Prato	Federazione
28	24	G.d.L.	Andrea	Bruschi	Roma	Ordine
29	25	G.d.L.	Simone	Alloisio	Savona	Ordine
30	26	G.d.L.	Claudio	Botacchi	Sondrio	Consulta
35	27	G.d.L.	Vito	Lendvai	Udine	Ordine
36	28	G.d.L.	Marco	Mizzan	Venezia	Federazione
<b>2-SO</b>	<b>2-SO</b>	<b>Deontologia</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
		<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Paola	Gigli		
		<b>Referente CNAPPC</b>	Franco	Frison		
		<b>Gruppo di lavoro</b>				
1	1	G.O. - iunior	Giovanni	Raineri	Agrigento	Ordine
2	2	G.d.L.	Luciano	Tellarini	Bologna	Ordine
3	3	G.d.L.	Silvano	Corno	Cosenza	Ordine
4	4	G.d.L.	GianMarco	Caccialanza	Cremona	Consulta
5	5	G.O.	Antonio	Bugatti	Firenze	Ordine
6	6	G.O.	Paolo	Raffetto	Genova	Ordine
7	7	G.d.L.	Angela	Sterlick	Genova	Ordine
8	8	G.O.	Francesco	Di Turi	Isernia	Ordine
9	9	G.d.L.	Flavio	De Carlo	Lecce	Federazione
10	10	G.O.	Fabiola	Molteni	Monza Brianza	Consulta
12	11	G.d.L.	Orazio	Campo	Roma	Ordine
14	12	G.O.	Arnaldo	Toffali	Verona	Federazione
<b>3-SO</b>	<b>3-SO</b>	<b>Università</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
		<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Paola	Gigli		
		<b>Referente CNAPPC</b>	Paolo	Malara		
		<b>Gruppo di lavoro</b>				
1	1	G.O.	Marcello	Rossi	Milano	Consulta
2	2	G.O.	Gioia	Gattamorta	Ravenna	Ordine
3	3	G.O.	Patrizia	De Stefano	Reggio Calabria	Ordine
4	4	G.d.L.	Antonino	Arancio	Roma	Ordine
5	5	G.O.	Eliana	Cangelli	Roma	Ordine
6	6	G.O.	Alfonso	Mayer	Treviso	Federazione
7	7	G.d.L.	Giovanni	Tubaro	Udine	Ordine
8	8	G.O.	Laura	Gianetti	Varese	Consulta
<b>4-SO</b>	<b>4-SO</b>	<b>Riforma Ordinamento</b>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Ordine</i>	<i>Rappresentanza</i>
		<b>Referente Ufficio di Presidenza</b>	Paola	Gigli		
		<b>Referente CNAPPC</b>	Massimo	Crusi		
		<b>Gruppo di lavoro</b>				
1	1	G.O.	Luigi	Scrima	Prato	Federazione
2	2	G.d.L.	Roberta	Angelini	Ascoli Piceno	Ordine
3	3	G.d.L.	Valeriano	Vallesi	Ascoli Piceno	Ordine

Sistema Ordinistico

4	4	G.O.	Vincenzo	Sinisi	Bari	Federazione
6	5	G.d.L.	Angelo	Dell'Anna	Brindisi	Federazione
7	6	G.d.L.	Nicola	Guglielmi	Campobasso	Ordine
8	7	G.O.	Giuseppe	Scannella	Catania	Consulta
9	8	G.d.L.	Marta	Visone	Cremona	Consulta
10	9	G.d.L.	Roberto	Masini	Firenze	Ordine
11	10	G.d.L.	Walter Emilio	Pace	L'Aquila	Ordine
12	11	G.d.L.	Francesca	Zani	La Spezia	Ordine
13	12	G.O.	M. Elisabetta	Ripamonti	Lecco	Ordine
14	13	G.d.L.	Patrizia	Legnani	Lodi	Ordine
15	14	G.d.L.	Rita	Stacchezzini	Modena	Ordine
16	15	G.d.L.	Roberto	Martelli	Massa Carrara	Federazione
17	16	G.d.L.	Alessandro	Tassi Carboni	Parma	Ordine
18	17	G.d.L.	Fabrizio	Mulone	Pescara	Ordine
19	18	G.d.L.	Veronica	Benedetti	Perugia	Federazione
20	19	G.d.L.	Alessandro	Ridolfi	Roma	Ordine
21	20	G.O.	Marzio	Bottazzi	Rovigo	Federazione
22	21	G.d.L.	Nicola	Pellegrino	Salerno	Ordine
23	22	G.d.L.	Alessandro	Ceccherini	Siena	Federazione
	23	G.d.L. Pianificatore iunior	Francesco	Lo Savio	Taranto	Federazione
25	24	G.O.	Barbara	Braghioli	Terni	Ordine
26	25	G.d.L.	Ferruccio	Della Fina	Terni	Ordine
29	26	G.d.L.	Emanuele	Brazzelli	Varese	Consulta